

Da: Commissione Organizzativa e Giuridica <antonio.adorno@gmail.com>
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 15.10
A: Raffaella Beninati CONSULTORIO FAMILIARE "Cana"
Oggetto: Newsletter #16 norme Terzo Settore - Statuti

[View this email in your browser](#)



Commissione Organizzativa della CFC

Statuti

Raffaella Beninati CONSULTORIO FAMILIARE "Cana", inviamo questa mail come **promemoria per l'importante convegno di venerdì 22 marzo a Roma** di cui avete già ricevuto invito ([qui](#) i dettagli). Speriamo di incontrarci con tutti voi per leggere nella complessità delle attuali norme al fine di "favorire la transizione consapevole e motivata verso la sezione del Runts più appropriata" ai nostri consulenti.

Inviando qui a seguire un interessante articolo di sintesi sull'adeguamento degli statuti delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale ed Onlus pubblicato dal sito italianoprofit.it.



Adeguamento statuti Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale ed Onlus

Lo Statuto è l'atto che regola la vita dell'ente, il suo funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali.

Entro il 3 agosto 2019, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus devono **adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore al fine di mantenere il loro status** e per poter godere fin dal 1 gennaio 2018 di alcune agevolazioni già operative del Codice (ad esempio detrazioni e deduzioni).

Per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, l'adeguamento degli statuti è condizione per poter continuare ad essere iscritti ai registri e quindi essere iscritti di diritto al Registro Unico nazionale per il Terzo Settore (RUNTS).

Cos'è lo Statuto

Nelle Associazioni, lo Statuto è il contratto con il quale i soci convengono in merito alle **regole fondamentali sulla vita dell'ente**, il suo funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali.

Nello Statuto sono infatti contenute tutte le regole generali sulla vita quotidiana e associativa dell'ente ed è in questo documento che vengono definite in modo dettagliato **le attività che l'ente svolge in relazione al suo scopo sociale**. Tra queste, vi deve essere inoltre una descrizione sulle modalità di finanziamento e di **raccolta di fondi**.

Nelle Fondazioni, lo Statuto è un atto unilaterale che esprime, quale **allegato dell'Atto Costitutivo**, la **volontà** di uno o più fondatori i quali destinano ad un fine ideale un **patrimonio**.

Cosa deve contenere lo Statuto

Per le Associazioni lo Statuto deve contenere tutte le regole relative:

- alla rappresentanza dell'ente e all'elezione delle cariche sociali
- all'ammissione e all'esclusione dei soci
- all'utilizzo del fondo comune
- al funzionamento e ai compiti dei diversi organi associativi (Presidente - Consiglio Direttivo Assemblea dei soci)
- alla presentazione e all'approvazione del bilancio o rendiconto annuale,
- la presenza di organi di controllo se richiesti e alle condizioni di legge.
- Inoltre, lo Statuto deve contenere la denominazione, l'assenza di scopo di lucro, le finalità ideali, la sede legale, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, l'organo che assume la rappresentanza legale dell'associazione, diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

Può contenere anche le norme relative all'**estinzione dell'ente** e alla devoluzione del patrimonio.

Inoltre, per poter **beneficiare del regime di fiscale di favore** previsto per alcune tipologie di associazioni, Statuto (e Atto Costitutivo) deve contenere specifiche disposizioni che riguardano:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente - in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di garantire la sua effettività e il diritto di voto a tutti gli associati per modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
- i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- le regole per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni e i bilanci o rendiconti;
- la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, tranne per casi di trasferimenti a causa di morte;
- la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Le Fondazioni riportano gli **elementi degli statuti delle associazioni tranne quelli relativi ai soci** (assemblea, diritti e doveri).

Quale forma deve avere lo Statuto

Lo Statuto può assumere la forma di:

- **scrittura privata registrata**, ovvero redatto da singoli cittadini e poi registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate
- **scrittura privata autenticata**, ovvero redatto da singoli cittadini e autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale

- **atto pubblico**, ovvero redatto da un notaio.

Al fine di far conoscere ai terzi il contenuto e la data, lo statuto deve avere forma scritta ed essere registrato presso il locale **ufficio delle Entrate (scrittura privata registrata)**. Per assicurare che chi ha sottoscritto il documento è stato identificato in modo certo, si può redigere una **scrittura privata autenticata** che prevede che l'atto sia sottoscritto in presenza di un **notaio** o altro pubblico ufficiale.

L'**atto pubblico**, che si forma in presenza di un notaio, è la forma più alta di redazione dello statuto - di per sé necessaria solo ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica - e consente di identificare con certezza le persone intervenute e il fatto che esse abbiano dichiarato determinate cose.

	Imposta di Registro	Identificazione certa delle persone	Certezza delle dichiarazioni e degli atti
Scrittura privata registrata	SI	NO	NO
Scrittura privata autenticata	SI	SI	NO
Scrittura pubblica	SI	SI	SI

Modifiche statutarie

Lo Statuto può essere modificato **dall'assemblea (nelle Associazioni)** o dal **Consiglio di amministrazione (per le Fondazioni)** con i quorum costitutivi e deliberativi riportati nello statuto.

Se nello Statuto di un'associazione non è riportato alcun quorum, si applica l'articolo 21 del codice civile che prescrive la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Riferimenti normativi

- [Codice Civile, Libro I, Capo II, artt. 14 e seg.](#)
- [Art. 148 c. 8 del TUIR](#)
- [Artt. 21 e succ. D. Lgs 117/17](#)

Fate iscrivere a questa mailing list eventuali altri membri interessati a questi temi che operano nella Vostra Federazione e nei vostri Consulenti facendo inviare una mail contenente nome, cognome e mail a cui ricevere i messaggi, all'indirizzo antonio.adorno@gmail.com.

*Copyright © 2019 CFC Italia, Tutti i diritti sono riservati.
-A solo uso interno-*

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?
Puoi [modificare le Tue preferenze](#) o [cancellarti da questa lista](#).

This email was sent to consultorio@oasicana.it
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
CFC Italia Comm. Organizzativa · Largo F. Vito n.1 · Roma, RM 00168 · Italy

